

**Comune di Villa Bartolomea**

***Provincia di Verona***

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 22.06.2018**



## INDICE

### **TITOLO I - GENERALITÀ**

- Art. 1 - Servizio di Polizia Rurale
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento
- Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 4 – Organi preposti al Servizio di Polizia Rurale
- Art. 5 - Ordinanze

### **TITOLO II - CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO**

- Art. 6 - Case e fabbricati rurali
- Art. 7 - Trasporto dei liquami

### **TITOLO III - PRESCRIZIONI A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE**

- Art. 8 – Uso delle fontanelle pubbliche
- Art. 9 - Limiti all'attività agricola
- Art. 10 - Accensione di fuochi
- Art. 11 – Abbruciamento di rifiuti da potature derivanti da attività agricole
- Art. 12 – Interramento carcasse di animali
- Art. 13 - Limitazioni generali

### **TITOLO IV - CONDUZIONE DEI FONDI**

- Art. 14 - Manutenzione delle strade ed obblighi dei frontisti
- Art. 15 - Immissione di acque su strade, piazze ed aree pubbliche
- Art. 16 – Ristagni e dilavamento dei terreni
- Art. 17 - Gestione dei fossi e dei canali
- Art. 18 - Deviazioni canali e prelievi d'acqua
- Art. 19 - Pozzi
- Art. 20 - Diramazioni, accessi e recinzioni
- Art. 21 - Imbrattamento delle strade pubbliche
- Art. 22 - Sistemazione delle strade bianche
- Art. 23 - Distanze per fossi, canali, alberi
- Art. 24 - Apposizione di cartelli, tabelle, ecc...
- Art. 25 - Recisione di siepi e rami protesi
- Art. 26 – Pulizia di fondi e terreni
- Art. 27 - Pulizia di marciapiedi e cunette
- Art. 28 - Aratura dei terreni
- Art. 29 - Irrigazione
- Art. 30 - Spigolatura

### **TITOLO V - PASCOLO**

- Art. 31 - Spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante
- Art. 32 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie
- Art. 33 - Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 34 - Pascolo in ore notturne

### **TITOLO VI - MIGLIORAMENTI FONDIARI**

- Art. 35 - Autorizzazione
- Art. 36 - Corsi d'acqua e sbancamenti

### **TITOLO VII - AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO PIANTE**

- Art. 37 - Coltivazione di boschi e taglio piante

Art. 38 – Salvaguardia e tutela di essenze arboree, arbustive e degli ecosistemi  
Art. 39 - Alberi di particolare pregio ed importanza

## **TITOLO VIII - MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI**

### **A) MALATTIE DEL BESTIAME**

Art. 40 - Obbligo di denuncia  
Art. 41 - Isolamento per malattie contagiose

### **B) MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA E ALL'UOMO**

Art. 42 - Difesa delle piante  
Art. 43 - Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre  
Art. 44 - Norma per il controllo sulla proliferazione dei volatili

### **C) IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA**

Art. 45 - Impiego dei prodotti fito-sanitari in agricoltura  
Art. 46 - Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica

## **TITOLO IX - TUTELA DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

Art. 47 - Conduzione di apiari  
Art. 48 - Protezione nidi di fauna selvatica  
Art. 49 – Altri atti vietati  
Art. 50 - Raccolta di funghi e tartufi  
Art. 51 - Caccia e pesca  
Art. 52 – Pollai – allevamenti domestici

## **TITOLO X - ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI**

Art. 53 - Esche avvelenate  
Art. 54 - Custodia e detenzione di cani o altri animali  
Art. 55 - Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico  
Art. 56 - Cattura di cani ed altri animali  
Art. 57 - Norme relative ai comuni pericoli  
Art. 58 – Norme per la sicurezza di vasche, bacini, pozzi, cisterne, ecc...  
Art. 59 - Idranti

## **TITOLO XI - SANZIONI**

Art. 60 - Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione  
Art. 61 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio  
Art. 62 – Importi delle violazioni

## **TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 69 – Altri riferimenti normativi  
Art. 70 - Entrata in vigore  
Art. 71 - Diffusione

## **TITOLO I GENERALITÀ**

### **Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale**

1. Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Veneto e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale e della salvaguardia delle risorse e delle bellezze naturali locali.

2. Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

### **Art. 2 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in base alla potestà regolamentare di Comuni e Province previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Villa Bartolomea, Provincia di Verona.

2. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento**

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola, oltre a quelle previste dalla destinazione urbanistica, debba intendersi qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolge attività agricola.

2. Inoltre in tutte le zone del territorio comunale si applicano le norme concernenti

- la tutela delle strade;
- la pulizia e la manutenzione dei fondi;
- la tutela degli animali;
- la pulizia ed il decoro delle aree pubbliche o aperte al pubblico

### **Art. 4 – Organi preposti al Servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale è svolto dagli agenti di Polizia Locale. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione e della Provincia.

### **Art. 5 - Ordinanze**

Le ordinanze in materia di Polizia Rurale sono emanate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 nonché dai dirigenti/responsabili di settore ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 finalizzate ad eliminare le cause che hanno dato luogo alle violazioni ed al ripristino dello stato dei luoghi.

## **TITOLO II CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO**

### **Art. 6 - Case e fabbricati rurali**

1. Per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la manutenzione di case coloniche, stalle ed ogni altro genere di fabbricati rurali si applicano le norme previste dallo strumento urbanistico vigente e dai Regolamenti Comunali in materia di edilizia.
2. Anche la costruzione di nuove concimaie e la manutenzione di quelle esistenti dovrà avvenire in conformità con le norme del Regolamento Edilizio Comunale e con le disposizioni previste dall'Ulss 9 competente per territorio.

#### **Art. 7 - Trasporto dei liquami**

1. Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole, è consentito nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue vigente.
2. Il trasporto dei liquami ed altro materiale organico (letame) estratti dalle concimaie dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative sanitarie in vigore.
3. I mezzi per l'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento delle materie di cui sopra devono rispettare le norme di legge vigenti ed essere utilizzati in modo tale da non provocare dispersioni durante il caricamento ed il trasporto stesso; in particolare il trasporto su strade comunali dovrà avvenire con mezzo a tenuta e dotato di copertura o telo al fine di contenere le esalazioni maleodoranti nonché il rilascio di materiali durante il trasporto.
4. È vietato il transito dei mezzi che trasportano le materie in questione nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.
5. I cumuli di letame depositati sui terreni Agricoli, per eventuale spargimento devono essere posizionati su teli e coperti per evitare la percolazione del prodotto durante un possibile dilavamento.

### **TITOLO III PRESCRIZIONI A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE**

#### **Art. 8 – Uso delle fontanelle pubbliche**

L'acqua delle fontane e dei rubinetti presenti nelle piazze ed aree pubbliche (giardini, parchi, impianti sportivi, ecc...), deve essere utilizzata \ per abbeverare animali domestici o per irrigazione dell'area verde qualora non siano presenti sistemi di irrigazione fissi; è pertanto vietato l'uso per fini diversi (lavaggio della persona, degli indumenti, dei cani, di cose, ecc...). Nel caso le fontanelle fossero alimentate da acqua non potabile, di detta situazione deve essere data la dovuta informazione mediante una tabella recante la dicitura "Acqua non potabile".

#### **Art. 9 - Limiti all'attività agricola**

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco può emettere ordinanze per determinare modalità e limiti nelle colture e nell'allevamento del bestiame e ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

#### **Art. 10 - Accensione di fuochi**

E' vietato effettuare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ad eccezione dei seguenti casi:

- distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
  - prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  - preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all'aperto;
  - falò in occasioni di feste tradizionali (quale Epifania);
- Per eccezioni si veda quanto previsti dall'art. 11.

### **Art. 11 – Abbruciamento di potature derivanti da attività agricole**

E' consentita la pratica della combustione controllata (abbruciamento) sul luogo di produzione, del materiale vegetale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, finalizzato al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, purchè vengano rispettate le seguenti inderogabili condizioni/precauzioni:

- 1- il luogo dove avviene la combustione deve essere isolato e distare almeno 100 mt. da aree boscate e 50 mt. dalle case, dalle ferrovie e dalle strade;
- 2- la quantità giornaliera da sottoporre ad abbruciamento non sia superiore a quattro metri steri per ettaro di materiali vegetali (lo stero è l'unità di misura di volume apparente, usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno);
- 3- detta pratica deve avvenire in giornate di assenza di vento, assicurando l'estinzione dei focolai e braci sotto la costante sorveglianza del proprietario o conduttore del fondo o sua persona di fiducia; l'area dovrà essere presidiata con sistemi ed attrezzi efficaci (estintori, condotte di acqua, badile, ecc...) a fronteggiare e scongiurare eventuali situazioni di propagazione incontrollata delle fiamme nei terreni o aree boscate confinanti;
- 4- le ceneri derivanti dalla combustione dei materiali vegetali naturali, possono essere utilizzati direttamente previa distribuzione sul terreno ai fini agronomici, nutritivi o ammendanti.
- 5- Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
- 6- Il Sindaco e/o gli Uffici Preposti si riservano la facoltà di disporre il divieto della pratica di abbruciamento all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"

### **Art. 12 - Interramento di carcasse di animali**

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria e delle norme stabilite dall'Ulss 9 competente per territorio.

### **Art. 13 - Limitazioni generali**

1. È fatto divieto di demolire le murature a secco in pietrame costituenti argini o muro di sostegno senza preventiva autorizzazione dell'Ente competente.
2. La conservazione di dette opere è a carico degli aventi causa a norma del Codice Civile e l'amministrazione Comunale può sostituirsi al privato con diritto di rivalsa.
3. È fatto divieto di transitare sui terreni con qualsiasi mezzo che possa arrecare danno alla coltivazione in atto (compreso prato stabile)

4. All'interno delle zone a vincolo paesaggistico-ambientale (Decreto legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio") valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali.

5. Nelle zone tutelate aventi valore ambientale vanno rispettate anche le norme di tutela previste dal vigente strumento urbanistico e norme specifiche dai Piani Attuativi.

## **TITOLO IV CONDUZIONE DEI FONDI**

### **Art. 14 - Manutenzione delle strade ed obblighi dei frontisti**

1. Alla manutenzione delle strade comunali provvede il Comune.

Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali e per stabilire ponticelli e cavalcafossi (fissi o temporanei) per il transito dal fondo alla strada contigua è necessaria l'autorizzazione degli uffici Comunali o Enti preposti.

2. La manutenzione ordinaria delle strade vicinali spetta ai frontisti, tranne il caso di strade vicinali ad uso pubblico.

3. Nella manutenzione ordinaria è compreso lo sfalcio dei cigli stradali ed il taglio delle piante e degli arbusti secondo le indicazioni del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. e valide per le strade comunali.

4. La manutenzione sia straordinaria che ordinaria delle altre strade private (interpoderali, agrarie, tratturi ecc.) spetta ai frontisti, ognuno per il tratto di propria competenza.

5. Lungo le strade interpoderali l'accesso ai mezzi motorizzati è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati.

6. Le strade vicinali non di pubblica utilità ed interpoderali devono essere dotate di opportune opere di regimazione delle acque.

7. I proprietari ed i coltivatori frontisti con colture non arboree su strade private e/o soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di lavorazioni del terreno, di conservare una fascia di rispetto non coltivata, verso strade, ripe e fossi, non inferiore a 1 mt.

8. Qualora vi fosse la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade interpoderali o vicinali non di pubblica utilità, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

9. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli impianti di filari di vite o altre piante arboree che corrono parallelamente alle strade comunali, dovranno essere piantati ad una distanza minima di 3 mt. (art. 26, comma 8 del regolamento di Esecuzione nuovo Codice della Strada) dal bordo della pertinenza stradale.

10. Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.

### **Art. 15 - Immissione di acque su strade, piazze ed aree pubbliche**

E' fatto divieto scaricare le acque (meteoriche, di risorgive, ecc...) dei terreni agricoli sulle strade.

Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è obbligatorio realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino ricettore (corso d'acqua, fosso pubblico, collettore acque bianche, ecc...).

In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti purchè siano prima sottoposte alla valutazione ed approvazione da parte dell'ente interessato e/o proprietario del corpo ricettore.

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 152/2006, DGRV n.1770/2012 ) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi

dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, gli Uffici preposti possono far eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

#### **Art. 16 – Ristagni e dilavamento dei terreni**

1. Le acque stagnanti e le situazioni di impaludamento di fondi agricoli siano essi dovuti ad eventi atmosferici avversi o dovuti ad acque di sorgiva, debbono essere prosciugate a cura e spese dei proprietari solidalmente obbligati; nel caso, per effetto di dette situazioni eccezionali si verificassero allagamenti di strade pubbliche il proprietario è tenuto con urgenza all'adozione degli interventi finalizzati a ripristinare le necessarie condizioni per la transitabilità delle strade interessate.

Per ragioni di igiene e prevenzione di eventuali situazioni di proliferazione di insetti nocivi alla salute pubblica, il Sindaco si riserva l'adozione dei necessari provvedimenti al fine di eliminare l'inconveniente accertato.

2. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.) secondo la buona pratica agronomica ed adottando le tecniche di ingegneria naturalistica ad oggi conosciute.

#### **Art. 17 - Gestione dei fossi e dei canali**

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

2. Ai proprietari ed ai conduttori di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di tenerli puliti dalla vegetazione e b a c e a e sgombri da materiali e/o rifiuti vari, in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

3. I fossi di proprietà privata e relativi manufatti prospicienti le strade comunali e vicinali di pubblica utilità devono essere oggetto di manutenzione periodica, almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali.

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, in caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, gli Uffici preposti possono far eseguire i lavori a spese dell'inadempiente.

7. E' fatto divieto bruciare, estirpare, sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

#### **Art. 18 – Deviazioni canali e prelievi d'acqua**

A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o modificare in qualsiasi modo i canali (che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

E' altresì vietato il prelievo non autorizzato per qualsiasi scopo (domestico, irriguo, agricolo, industriale, ecc...) di acqua da corsi d'acqua e/o canali (naturali e non) se non preventivamente autorizzato dagli enti proprietari.

#### **Art. 19 – Pozzi**

I proprietari dei terreni nei quali insistono pozzi di captazione delle acque a qualsiasi uso adibiti, sono tenuti all'osservanza della normativa nazionale e regionale in vigore, con particolare riferimento alle norme in materia di salvaguardia della falda nonché delle norme di sicurezza della pubblica incolumità.

#### **Art. 20 - Diramazioni, accessi e recinzioni**

1. Per l'apertura o la modifica degli accessi lungo le strade comunali e vicinali ad uso pubblico si osservano le norme previste dal vigente Regolamento per accessi e passi carrabili.
2. Di norma i fondi agricoli possono essere recintati nel rispetto del Regolamento edilizio, delle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale, del Codice della Strada e secondo le disposizioni previste dalle normative in materia edilizia. Gli allineamenti saranno dati dall'Ufficio Tecnico comunale in modo da garantire il passaggio e la viabilità per i mezzi agricoli. Gli accessi dovranno avere una larghezza tale da garantire il comodo passaggio di tutti i mezzi agricoli senza creare intralcio alla circolazione.

#### **Art. 21 – Imbrattamento delle strade pubbliche**

Chiunque nell'ambito della propria attività (agricola, edile, ecc...), determina, con i propri mezzi l'imbrattamento delle strade pubbliche è tenuto, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada, alla pulizia immediata della sede stradale per ragioni di igiene e decoro delle stesse.

Nel caso non vi provveda, anche a seguito di ordinanza da parte dell'Amministrazione Comunale, il Comune procederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori con addebito delle relative spese secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 22 – Sistemazione strade bianche**

E' fatto divieto eseguire interventi di manutenzione e sistemazione di strade sterrate (vicinali, interpoderali, private ad uso pubblico e non, ecc...) mediante utilizzo di materiali di risulta e di scarti derivanti da attività edilizia e lavori stradali. In caso di accertato utilizzo di detti materiali, il proprietario, il conduttore o il responsabile degli interventi di manutenzione è tenuto, a propria cura e spese, alla rimozione degli stessi ed al loro avvio in impianti autorizzati per il loro recupero e/o riciclo. Nel caso non vi provveda, anche a seguito di ordinanza da parte degli Uffici competenti, il Comune procederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori con addebito delle relative spese secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 23 - Distanze per fossi, canali, alberi**

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, tra le proprietà private, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, e verrà disposta dagli uffici comunali

competenti avuto riguardo alla funzionalità ed efficienza dell'opera, delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed eventualmente delle prescrizioni per la costruzione delle opere viarie d'interesse comunale.

3. Per le nuove piantumazioni di alberi, siepi e piantagioni superiori al metro, al di fuori dei centri abitati e lateralmente alle strade, è necessario rispettare le seguenti distanze :

- 3,00 metri per gli alberi ad alto fusto; -
- 1,50 metri per gli alberi a medio fusto;
- 0,50 metri per le viti, arbusti, siepi vive ecc. rispetto alle strade vicinali o comunali; -
- 1,50 metri per le viti, arbusti, siepi vive ecc. rispetto alle strade provinciali.

4. Per le nuove piantumazioni di alberi, siepi e piantagioni superiori al metro, all'interno dei centri abitati, è necessario rispettare le seguenti distanze dal ciglio della strada, come previsto dal Codice Civile:

- 3,00 metri per gli alberi ad alto fusto; -
- 1,50 metri per gli alberi a medio fusto;
- 1,00 metri per le viti, arbusti, siepi vive ecc. rispetto alle strade vicinali o comunali;
- 1,50 metri per le viti, arbusti, siepi vive ecc. rispetto alle strade provinciali.

Dovrà comunque rispettarsi una distanza di almeno m 2.50 dall'asse stradale.

L'altezza delle siepi di confine tra vicini non dovrà comunque eccedere i 3,00 m di altezza.

5. Per le nuove piantumazioni presso i confini tra i proprietari di fondi agricoli sono le seguenti :

- Gli alberi di alto fusto , cioè quelle piante che a sviluppo completato superano i 3 metri di altezza sia come fusto semplice , che diviso in rami, possono essere messi a dimora ad una distanza di almeno 5 metri dal confine dell'altrui proprietà.
- Gli alberi e gli arbusti di basso fusto ; cioè quelle piante che a sviluppo completato non superano i 3 metri di altezza sia come fusto semplice che diviso in rami, possono essere messi a dimora ad una distanza di almeno 2 metri dal confine dell'altrui proprietà.
- I proprietari dei fondi limitrofi alle strade comunali o vicinali sono tenuti ad impedire che le fronde di alberi, arbusti o siepi ostacolino il transito dei veicoli.
- Nel caso siano posti a terra ancoraggio di sostegno ai filari e/o alle reti protezione ( Grandine,insetti) , gli stessi vadano posti ad una distanza tale da consentire il passaggio dei mezzi per la pulizia delle scoline di confine. In ogni caso tali ancoraggi dovranno essere posti lasciando libera la linea di confine tra i proprietari.
- Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia all'articolo 892 del codice civile.

#### **Art. 24 – Apposizione di cartelli, tabelle, ecc...**

E' fatto divieto apporre cartelli e tabelle di qualsiasi tipo (riserva di caccia, area di addestramento cani, oasi di protezione, ecc...) su piante ed arbusti al fine di prevenire la diffusione di malattie (funghi, batteri, ecc...) alle essenze vegetazionali. Detti cartelli dovranno essere posti su pali in legno e/o altro materiale.

#### **Art. 25 - Recisione di siepi e rami protesi**

1. I proprietari e i conduttori di fondi laterali alle strade comunali o ad uso pubblico, nonché di giardini privati sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere e/o danneggiare le strade, banchine e marciapiedi compresi.

2. Gli stessi devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale ad un'altezza inferiore a 5 metri, riducendo la libera visuale od ostacolando il libero transito, e devono asportare le relative ramaglie. In presenza del marciapiede devono garantire il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto ed in altezza per almeno 2,5 metri.

3. I proprietari ed i conduttori di fondi devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione, delle linee telefoniche ed elettriche, mantenendo una distanza tale da garantirne l'integrità anche in presenza di eventi atmosferici avversi. Dovranno inoltre garantire la funzionalità dell'illuminazione pubblica impedendo che i rami offuschino le relative lampade.

4. Gli interventi di potatura dovranno interessare anche piante ammalorate, malate e suscettibili di caduta in caso di vicinanza con strade di pubblico transito, tali da costituire pericolo per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica.

5. Quando, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, vengono a cadere sul suolo pubblico alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione provenienti dai terreni vicini, il proprietario o il conduttore di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

6. In caso di urgenza, il Comune potrà provvedere direttamente allo sgombero addebitando le spese, salvo il caso di calamità naturale ufficialmente dichiarata dalle autorità competenti, al proprietario.

7. Il proprietario di terreni sui quali insistono piante il cui apparato radicale si protende nel sottosuolo di strade pubbliche determinando l'ammaloramento della pavimentazione stradale con conseguente pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale, è tenuto, a provvedere, con la massima urgenza al taglio delle radici che insistono sulla strada ed al completo ripristino della pavimentazione manomessa.

Prima di procedere all'esecuzione di detti lavori, l'interessato dovrà inoltrare all'ente proprietario della strada, preventiva richiesta di autorizzazione all'intervento.

Se necessario, dovrà provvedere alla completa estirpazione della pianta a propria cura e spese.

Nel caso il proprietario risulti inadempiente, Il Comune si riserva la facoltà di procedere d'ufficio con rivalsa delle spese nei confronti del proprietario.

Ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, si informa che la responsabilità per eventuali danni a persone o cose, riconducibili alla inadempienza, ricadrà in capo al proprietario.

### **Art. 26 – Pulizia di fondi e terreni**

1. I proprietari ed i conduttori di fondi e terreni, posti in centro abitato o in vicinanza ad abitazioni e fabbricati, sono tenuti a mantenere i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, arbusti, erbe infestanti, ecc... provvedendo allo sfalcio del fondo almeno due volte all'anno, in modo da prevenire la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc. o qualsiasi inconveniente igienico-sanitario. 2.

Sono tenuti altresì a mantenere le aree costantemente libere da rifiuti, veicoli obsoleti, gru e attrezzature obsolete, provvedendo in loro presenza alla rimozione e smaltimento e/o recupero nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di rifiuti (D.lgs 152/06 e s.m.i.).

3. Per le aree gestite a riposo si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunitari vigenti e dalle norme di attuazione degli stessi.

4. A seguito dell'accertamento della violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, il Comune impone al proprietario e/o al conduttore del fondo l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo.

5. In caso di ulteriore inottemperanza, ferma restando l'applicazione di una sanzione aumentata come determinata dall'art. 61, il Comune potrà far eseguire i lavori a spese dell'inadempiente.

6. In caso di presenza di impianti esterni di GPL e gasolio, il proprietario o conduttore dovrà provvedere a mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante agli impianti stessi, per un raggio non inferiore a mt. 5.00.

### **Art. 27 - Pulizia di marciapiedi e cunette**

1. I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere puliti il marciapiede e le cunette da fogliame, rami, pigne, sementi o quant'altro proveniente da siepi o alberi di giardini di proprietà.

## **Art. 28 - Aratura dei terreni**

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul confine delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare "capezzagna", in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza arrecare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. È fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione terreni.
  2. Dette "capezzagne", per regola, devono avere una profondità non inferiore a m 1,00.
  3. È altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 ,00 mt in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade e contermini ai fondi.
  4. Una "capezzagna" di mt 1,00 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.
  5. Sarà cura dei frontisti dei fondi contermini alle strade e ai fossi laterali verificare periodicamente che le operazioni di lavorazione dei terreni non pregiudichino il naturale deflusso delle acque (rottture attraversamenti, occlusione dei fossi, sistemi di aratura che non prevedono la formazione del solco a margine dell'appezzamento).
  6. Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente sfalciate e/ o trinciate a cura del coltivatore del fondo.
- 
7. È inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.
  9. Il trasgressore dovrà inoltre provvedere alla riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini ed alla formazione della regolare "capitagna" e capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

## **Art. 29 - Irrigazione**

1. Gli impianti irrigui, siano essi fissi o mobili, devono essere regolati in modo che gli spruzzi non invadano la sede stradale e non arrechino danno o molestia ai passanti, evitando il verificarsi di incidenti di qualsiasi tipo.
2. Gli irrigatori installati lungo le strade o prospicienti le stesse devono essere provviste di dispositivo a settore oppure dotati di barriera antispruzzo in modo tale da evitare lo spargimento sulla carreggiata. In ogni caso l'utilizzatore dell'impianto dovrà costantemente vigilare sul corretto posizionamento dell'impianto stesso.

## **Art. 30 - Spigolatura**

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare, racimolare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.

### **Art. 31 - Spostamento degli animali per ragioni di pascolo, transumanza, pascolo vagante**

1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".

2. Ferme restando le autorizzazioni sanitarie di competenza dell'A.S.L., per il pascolo su terreni di proprietà comunale è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione rilasciata dal Comune. Il pascolo su terreni privati è ammesso solo previo consenso espresso del proprietario del fondo.

### **Art. 32 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie**

1. È consentito, nel rispetto generale del Codice della Strada, il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad altro fondo. In tali occasioni, i conduttori di greggi o mandrie devono avere cura di non occupare uno spazio di larghezza superiore a metà della carreggiata e comunque di impedire ammassamenti degli animali, dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

2. Non sono ammessi il transito, la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.

### **Art. 33 - Sanzioni per pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, commi 2 e 3, e dell'art. 925 del Codice Civile, chiunque venga sorpreso a pascolare senza autorizzazione su terreno pubblico o privato potrà essere perseguito ai sensi dell'articolo 636 del Codice Penale.

### **Art. 34 - Pascolo in ore notturne**

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi. La recinzione deve essere tale da impedire in ogni caso l'uscita degli animali dal fondo.

## **TITOLO VI MIGLIORAMENTI FONDIARI**

### **Art. 35 - Autorizzazione**

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione arborea esistente, deve essere fatta richiesta al Comune il quale, tenuto conto di quanto previsto dalle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, concederà l'eventuale Autorizzazione, fatti salvi ulteriori pareri e nulla osta richiesti dalle normative statali e regionali.

Nel caso che il miglioramento Aziendale comporti la parziale cementificazione o impermeabilizzazione del terreno, il proprietario è tenuto a realizzare una fascia di compensazione permanente con vegetazione arborea pari all'entità della zona cementificata.

### **Art. 36 - Corsi d'acqua e sbancamenti**

1. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua né la conformazione naturale dei luoghi. Sono vietati quindi interventi che possono alterare, deviare, canalizzare o ritombare il regime idrico dei corsi d'acqua superficiali nonché qualsiasi intervento di denaturalizzazione degli alvei e delle sponde.

2. E' fatto divieto eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo da parte dell'Ente proprietario, gestore o Ente competente per il territorio. 2. È fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.

3. Sono vietati interventi di sbancamento o apporti di terra, superiori ad 1,00 m, tali da modificare le quote del fondo e in ogni suo punto se non autorizzate dal Comune secondo le disposizioni specifiche previste dal vigente strumento urbanistico locale o dalle norme specifiche previste dai Piani Attuativi.

4. I lavori in generale eseguiti su terreni agricoli allo scopo di migliorare la produttività agricola e/o eliminare situazioni di ristagni d'acqua (impaludamento), acclivi, ecc... devono essere condotti in modo da non determinare fenomeni di denaturalizzazione dei luoghi (erosioni, frane, smottamenti, ecc...).

5. I proprietari di terreni agricoli interessati dalla presenza di opere di deflusso (scoli, fossi, ecc...) sono tenuti alla pulizia e manutenzione delle stesse al fine di garantire la corretta funzionalità delle opere e prevenire il verificarsi di situazioni di criticità idraulica con conseguenze sull'assetto geomorfologico del territorio.

I proprietari sono tenuti inoltre a verificare gli effetti sia a monte che a valle di tali interventi in modo che non pregiudichino l'attività altrui.

## **TITOLO VII AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO PIANTE**

### **Art. 37 - Coltivazione di boschi e taglio piante**

1. E' fatto divieto la riduzione di aree boscate in tutto il territorio comunale, fatti salvi gli interventi necessari per evitare il deterioramento del popolamento o per il ripristino di specie arborea autoctone previo progetto ed autorizzazione della competente azienda forestale. Tranne per i pioppeti ed i terreni coltivati a fine boschivo per motivi produttivi.

Per il taglio piante è ammessa la ceduzione periodica secondo gli usi locali.

2. Il patrimonio arboreo esistente nelle zone di pianura (filari alberati, filari di gelsi, e piante di particolare pregio) dovrà essere conservato, curato e sviluppato con la piantumazione di essenze tipiche locali.

3. Nel caso di estirpo degli stessi dovrà essere fatta richiesta al Comune.

4. All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, valgono i regolamenti e/o le norme specifiche dei Piani Attuativi e Piani d'Area previsti per tali zone.

5. Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni esterne all'ambito tutelato.

### **Art. 38 - Salvaguardia e tutela di essenze arboree, arbustive e degli ecosistemi**

Al fine di preservare e tutelare l'ambiente ed i suoi ecosistemi, è fatto divieto asportare, estirpare, danneggiare e potare essenze arboree (fiori) ed arbustive (siepi, alberi, ecc...) autoctone che costituiscono un patrimonio per la comunità e per la loro sopravvivenza ed integrità, ma anche per garantire il rifugio e luoghi di nidificazione di specie faunistiche tipiche del territorio locale.

Il Comune provvederà a censire gli alberi monumentali presenti sul proprio territorio nonché quegli esemplari di particolare rilevanza storica, paesaggistica ed ambientale, vincolando la loro salvaguardia, tutela ed integrità tramite interventi conservativi e manutentivi, avvalendosi se necessario, del supporto di un tecnico agronomo di fiducia o della collaborazione dell'Osservatorio Regionale per le malattie delle piante.

E' altresì fatto obbligo conservare gli ecosistemi naturali rappresentati da stagni, corsi d'acqua, ruscelli, laghetti, fontanili, sguazzi, aree boschive, ecc... luoghi di naturalizzazione e di vita non solo per la fauna ittica e non, ma anche per le specie vegetazionali e floreali in essa presenti.

Ogni intervento che comporti una modifica, la distruzione ed il danneggiamento di detti luoghi di interesse ambientale, naturale e paesaggistico, comporta per il responsabile degli interventi di cui sopra, l'obbligo del ripristino dei luoghi come in origine, oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale e regionale.

### **Art. 39 – Alberi di particolare pregio ed importanza**

I proprietari di alberi di particolare pregio e importanza di carattere naturalistico, storico-ambientale, censiti o meno dagli Enti a ciò preposti secondo la vigente normativa statale e regionale, dovranno porre in essere, a propria cura e spese, ogni utile intervento atto alla tutela e alla salvaguardia della pianta, adottando le opportune ed adeguate cure fito-sanitarie avvalendosi della collaborazione e del supporto di un proprio tecnico di fiducia o rivolgendosi al servizio Fito- sanitario regionale per le malattie delle piante al fine di scongiurarne la scomparsa.

## **TITOLO VIII MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI**

### **A) MALATTIE DEL BESTIAME**

#### **B)**

### **Art. 40 - Obbligo di denuncia**

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'A.S.L., qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. dell' 08.02.1954 n. 320 e successive modificazioni.

### **Art. 41 - Isolamento per malattie contagiose**

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, deve provvedere al loro isolamento, evitando specialmente (il contatto) la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.

### **B) MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA E ALL'UOMO**

### **Art. 42 - Difesa delle piante**

1. In caso di comparsa di crittogame, insetti o altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con il Servizio Fitosanitario Regionale, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti (D.Lgs. 19.8.2005, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni).

2. È fatto obbligo dei conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale e al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono pericolosi o diffusibili in modo extra ordinario, nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati.

3. Misure contro la propagazione della piralide. Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, sfibrati o trinciati, non oltre il 15 marzo di ogni anno (D.M.

6.12.1950 e successive modificazioni e integrazioni) o bruciati solo in esecuzione a eventuale ordinanza in tal senso.

#### **Art. 43 - Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre**

1. Al fine di combattere la diffusione della zanzara *Aedes Alpopictus*, comunemente chiamata "zanzara tigre", ormai ampiamente diffusa anche sul territorio comunale, tutti i cittadini e gli Amministratori condominiali e tutti i soggetti pubblici e privati, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno solare dovranno attenersi alle seguenti norme:

a) evitare l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti - pubblici o privati - compresi i terrazzi ed i balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana;

b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o la disponibilità, in particolare per i conduttori di orti e/o giardini, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento al massimo settimanale;

c) trattare l'acqua presente nei tombini - pozzetti di raccolta - smaltimento delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese specializzate di disinfestazione. La cadenza temporale dei trattamenti è di norma quindicinale e comunque devono essere effettuati dopo ogni pioggia. I prodotti larvicidi possono essere acquistati presso le farmacie, nei consorzi agrari o altri negozi specializzati conservando documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese di disinfestazione di cui sopra, da esibire all'organo di controllo.

2. Ai responsabili dei cantieri edili è fatto obbligo di:

a) evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente almeno ogni 5 giorni;

b) sistemare i materiali di risulta dell'attività del cantiere in modo da evitare raccolte d'acqua, soprattutto in caso di sospensione dei lavori, nel quale caso deve essere curata la disinfestazione quindicinale e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo.

3. Ai proprietari e responsabili di depositi di ogni genere e attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali da recupero è fatto obbligo di:

a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua;

b) assicurare per i materiali stoccati all'aperto e per i quali non sia possibile la copertura, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai di infestazione da praticare al massimo ogni 15 giorni ed in ogni caso nel termine di giorni 5 da ogni precipitazione piovosa; preferibilmente con prodotti liquidi nebulizzati e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo.

4. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale è fatto obbligo di:

a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio, o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili al fine di evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; è suggerito l'accatastamento dei copertoni a piramide con sovrastanti teli impermeabili ben tesi e fissati;

b) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli d'acqua difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico - sanitario, concordando con le imprese di smaltimento e/o recupero tempi brevi di prelievo;

c) provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni ed in ogni caso nel termine di 5 giorni da ogni precipitazione piovosa, preferibilmente con prodotti liquidi nebulizzati e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo;

d) non consegnare alle imprese di smaltimento e/o recupero copertoni contenenti acqua.

#### **Art. 44 - Norma per il controllo sulla proliferazione dei volatili**

1. Al fine del controllo sulla proliferazione di colonie di volatili insediati nell'ambito delle zone urbane del Comune, spetterà al servizio preposto di questo Ente in collaborazione con l'Azienda Sanitaria competente territorialmente, di adottare tutte le specifiche misure per garantire un concreto controllo sulle colonie esistenti, a tutela dei volatili stessi e delle esigenze di sicurezza igienica e sanitaria per i cittadini.

2. Si istituisce il divieto su tutto il territorio comunale sia su suolo pubblico che privato, di alimentare colombi allo scopo di evitare la proliferazione incontrollata lasciando a terra granaglie, scarti o avanzi alimentari.

3. Si stabilisce che i proprietari, privati e pubblici e gli amministratori condominiali, debbano provvedere al risanamento, alla ripulitura e alla disinfestazione dei locali e anfratti dove i volatili hanno nidificato e depositato guano; a precludere attraverso interventi fissi o amovibili gli accessi attraverso i quali i colombi si possono introdurre; ad adottare quelle azioni atte ad impedire che gli stessi possano sostare su terrazzi, davanzali, cornicioni, cortili e luoghi eventuali di sosta; a mantenere pulite e sgombre da guano, piume e carogne le zone sotto i cornicioni di fabbricati ove è stata registrata la presenza di volatili.

## **C) IMPIEGO di PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA**

### **Art. 45 - Impiego dei prodotti fito-sanitari in agricoltura**

1. I trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc...) deve avvenire nel rispetto delle norme e disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

2. Oltre ai divieti stabiliti dalle normative vigenti, l'uso dei prodotti antiparassitari nelle vicinanze di abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze dovrà essere usato in modo tale da recare meno disagio possibile, possibilmente in ore dove c'è meno affluenza di persone, in giornate di assenza di vento, e comunque mai in direzione delle strutture di cui sopra.

3. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati mediante irroratori a bassa pressione o lancia a mano per evitare che le miscele raggiungano edifici residenziali, giardini pubblici ed aree private.

4. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (D.C.R. n. 107 del 05.11.2009) ed identificate nel vigente strumento urbanistico, devono essere adottate le misure individuate all'art.15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti fitosanitari nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.

5. Come previsto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 23/1994, sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso (allo sfalcio) in fioritura.

6. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.

7. Il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive. 8. È comunque preferibile l'utilizzo di acqua piovana per la preparazione della miscela antiparassitaria. 9. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso e a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.

## **Art. 46 - Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica**

1. L'operatore durante l'uso di presidi sanitari, nel rispetto della normativa specifica, è tenuto ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti della sostanza tossica.

2. È cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "Agricoltura biologica", se del caso, "Suolo trattato biologicamente".

## **TITOLO IX APICOLTURA**

### **Art. 47 - Conduzione di apiari**

La conduzione di apiari è regolamentata dalla legislazione regionale vigente e successive modifiche ed integrazioni Azioni e comportamenti volti a distruggere o danneggiare gli apiari sono penalmente perseguibili a norma del C.P.

Gli apiari devono essere collocati a non meno di 5 mt. da strade di pubblico transito ed 1 mt. dai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui sopra se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere un'altezza non inferiore a mt. 2 ed estendersi per almeno 3 mt. oltre gli alveari posti all'estremità.

In caso di rinvenimento di sciami interessare immediatamente i VV.FF ed evitare di distruggerli in quanto trattasi di insetti protetti.

### **Art. 48 – Protezione di nidi di fauna selvatica**

E' vietato adottare comportamenti ed azioni atti alla distruzione di nidi di uccelli quali rondini, ed in genere degli animali insettivori utili all'agricoltura come ricci, uccelli granivori, batraci, ecc...; solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti, dovranno essere allontanati senza ricorrere alla loro soppressione o distruzione, ma nelle modalità previste dagli uffici competenti.

Al fine di preservare gli habitat naturali quale rifugio e nidificazione della fauna selvatica, gli interventi di pulizia e manutenzione di scarpate, ripe, fossati, ecc... dovranno compiersi nei periodi idonei (da agosto a febbraio) e nelle modalità tali da non danneggiare il patrimonio arbustivo.

### **Art. 49 - Altri atti vietati**

1. In tutto il territorio del Comune resta inoltre vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

a) compiere atti di pulizia personale o soddisfare le fisiologiche esigenze;

b) sputare sui pavimenti, sugli edifici, monumenti, muri, ecc...

c) eseguire la pulizia di animali e di cose;

d) lasciare vagare incustoditi o abbandonare animali.

e) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere e danneggiare fiori, piante ed ogni altro bene pubblico presente nelle stesse.

2. Resta altresì vietato introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettui preparazione, manipolazione per il pubblico di alimenti e bevande.

3. Il Sindaco per ragioni di igiene e sicurezza, può disporre con proprio provvedimento, l'interdizione dell'accesso a cani e altri animali domestici nei giardini ed aree pubbliche.

### **Art. 50 – Raccolta di funghi**

La raccolta di funghi epigei è disciplinata dalle leggi statali e dalla normativa regionale.

### **Art. 51 - Caccia e pesca**

L'esercizio delle attività di caccia e pesca sono disciplinate dalle leggi statali e dalla normativa regionale. Non è consentito cacciare e pescare senza le licenze prescritte.

Durante l'attività venatoria i cacciatori sono tenuti alla raccolta delle cartucce sparate e a provvedere al loro smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

E' fatto divieto ai cacciatori e pescatori lasciare sul posto confezioni, scatole, barattoli e altro materiale riconducibile all'attività di caccia e pesca.

### **Art. 52 - Pollai – allevamenti domestici**

E' consentita la tenuta di detti animali (galline, polli, oche, anatre, conigli, ecc...) a conduzione domestica purchè non sia fonte di inconvenienti ambientali (odori sgradevoli, insetti fastidiosi e nocivi, topi, ecc...) né di pregiudizio alle normali condizioni igienico-sanitarie, né di pregiudizio verso la qualità di vita degli animali.

Il proprietario è tenuto al rispetto delle norme di decoro ed igiene previste dalla normativa vigente avendo particolare riguardo alla rimozione degli escrementi degli animali e del costante ricambio d'acqua degli abbeveratoi (contenitori, vasche, bacinelle, ecc...).

Il Comune, in caso di accertata situazione di pregiudizio ambientale ed igienico-sanitario procede all'adozione dei conseguenti provvedimenti anche previo parere dell'Ulss competente per territorio, finalizzati all'eliminazione della problematica.

## **TITOLO X - ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI**

### **Art. 53 – Esche avvelenate**

L'utilizzo di esche avvelenate a scopo di protezione agricola o sanitaria, deve avvenire mediante l'utilizzo di sistemi protetti in modo da non creare pericolo per l'uomo e gli animali domestici.

Gli utilizzatori hanno l'obbligo di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti in maniera visibile la scritta "Pericolo- Esche velenose" o simile.

- Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, in conformità alla normativa nazionale sul divieto di di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati dettata con Ordinanza del Ministero della Salute del 13.06.2016, prorogata con successiva Ordinanza del 21.06.2017, e fatte salve, in ogni caso, eventuali responsabilità penali, è vietato a chiunque, su tutto il territorio comunale, utilizzare, preparare, spargere, depositare, abbandonare e/o liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche e/o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive tossiche o irritanti, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possano causare morte, lesioni o intossicazione di persone e/o animali.
- Sono escluse dal predetto divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, da effettuarsi mediante l'impiego di prodotti autorizzati e con modalità tali da non nuocere a persone e ad altre specie animali; tali operazioni dovranno essere previamente segnalate mediante affissione, nelle aree interessate, di avvisi scritti ben visibili recanti l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti. I predetti avvisi dovranno essere mantenuti affissi per tutto il periodo di presumibile efficacia delle sostanze velenose utilizzate e, al termine delle operazioni, dovrà procedersi alla bonifica delle aree interessate mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti.

- Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo, oltre che agli agenti di Pubblica Sicurezza, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento e ne dà immediata comunicazione al Sindaco, al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria locale e all'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente.

#### **Art. 54 - Custodia e detenzione di cani o altri animali**

È vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici.

Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l'animale, ne dà comunicazione al Settore veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.

I detentori di cani o altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia ai vicini e a chi transita sulla pubblica via.

In conformità alle leggi nazionali vigenti in materia di maltrattamento e abbandono di animali, alle quali si rinvia, è vietato a chiunque maltrattare qualsiasi specie di animale e/o abbandonare cani, gatti o altri animali domestici.

I proprietari e/o detentori anche meramente temporanei di un animale sono responsabili della salute e del benessere del medesimo e sono, pertanto, obbligati a provvedere alla sistemazione, alla cura ed al mantenimento dello stesso tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici in base alla specie, alla razza, all'età ed al sesso dell'animale. In particolare, fatti salvi tutti gli obblighi gravanti sul detentore di un animale d'affezione sanciti da leggi, regolamenti ed altri provvedimenti nazionali e/o regionali, chi detiene cani, gatti e/o altri animali domestici deve rifornirli di acqua e cibo in quantità sufficienti e con modalità consone, assicurare agli stessi le cure sanitarie necessarie uniformandosi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive, predisporre spazi di custodia adeguati dotati di idonei ripari dalle intemperie, provvedere alla regolare pulizia di tali spazi e garantire agli animali idonea possibilità di esercizio fisico.

In conformità alla normativa nazionale e regionale e vigente in materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo, con particolare riguardo alla L. 281/91, alla L.R. 60/1993 e ss. mm., alla quale si rinvia, chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita del cane o entro trenta giorni dopo averlo raccolto se randagio, nonché l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.

In conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela degli animali d'affezione, con particolare riguardo, alla L.R. 60/1993 e ss.mm., nonché alla D.G.R. 272/2007 e relativi allegati, alla quale si rinvia, è vietato detenere cani a catena o mediante l'utilizzo di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante; in ogni caso, la detenzione provvisoria e temporanea di cani a catena è consentito solo mediante l'utilizzo di catene di lunghezza pari ad almeno 4 mt. o che dispongano di anelli o altri meccanismi di scorrimento.

I detentori di cani o altri animali in luoghi privati dovranno custodire i medesimi adottando ogni misura possibile atta ad evitarne la fuga, nonché ad evitare che i medesimi possano arrecare danno o molestia al vicinato e/o a chi transita sulla pubblica via, tenuto conto, in ogni caso, delle caratteristiche etologiche degli animali stessi.

Nel caso in cui il proprietario o il detentore di un animale domestico non possa, per motivi gravi ed oggettivi, continuare a detenere l'animale, ne dà comunicazione al Settore veterinario dell'Azienda per i Servizi

Sanitari territorialmente competente ai fini del ritiro dell'animale e della consegna del medesimo alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

Per quanto attiene l'abbandono di animali si applicano le leggi e i provvedimenti nazionali in materia.

#### **Art. 55 - Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone ;

4. Nei giardini, negli orti, nelle aiuole e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano (legati) o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore; b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;

c) i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto; d) i cani in aperta campagna custoditi dal proprietario.

6. I proprietari, i detentori nonché le persone anche solo temporaneamente incaricate della custodia e/o conduzione dei cani nei luoghi pubblici, sono tenuti ad avere con sé l'idonea attrezzatura (paletta, sacchetto) per la raccolta delle deiezioni che dovranno essere smaltite con le stesse modalità previste per il rifiuto umido.

7. E' vietato l'ingresso di animali domestici nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e si conservano gli alimenti.

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso; solo se affisso sull'entrata del locale apposito cartello che non ne consente l'ingresso non è loro consentito entrare nel locale. In ogni caso, non è consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti o ai cani impiegati dalle forze dell'ordine.

#### **Art. 56 - Cattura di cani ed altri animali**

La cattura di cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico è effettuata dal settore veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente. È proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

## **Art. 57 - Norme relative ai comuni pericoli**

1. È vietato:

- a) esercitare in luoghi pubblici aperti al pubblico o nelle immediate vicinanze, attività pericolose per loro natura o per mezzi adoperati e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possono determinare pericolo per i passanti;
- b) danneggiare, inquinare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e così pure le fontane e gli abbeveratoi pubblici;
- c) lavare nelle fontane pubbliche e nei pubblici abbeveratoi;
- d) convogliare e gettare nei corsi d'acqua, siano pubblici o privati, materie putride e/o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) gettare o lasciare defluire nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o rendere difficoltoso il deflusso delle acque o produrre esalazioni putride;
- f) apportare modificazioni al corso di acque pubbliche, mediate qualsiasi opera anche se provvisoria, salvo particolare autorizzazione delle autorità competenti;
- g) svolgere qualsiasi privata attività che ne comporti l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza averne ottenuta la regolare autorizzazione;
- h) gettare o accumulare rottami, residui di demolizioni, materiale di rifiuto, spazzature ed immondizie. I contravventori oltre a soggiacere ai provvedimenti previsti dalla legge, dovranno, nel termine stabilito dal provvedimento del Sindaco, provvedere alla rimozione dei materiali abusivamente depositati;
- i) imbrattare con scritte, disegni (murales) gli edifici pubblici, storici, monumenti, segnali, muri, ecc.

2. Dai cortili, dalle aie e dai fondi annessi alle case rurali, deve essere assicurato, a cura dei possessori, il costante deflusso delle acque piovane nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente.

## **Art. 58 – Norme per la sicurezza di vasche, pozzi, cisterne**

I pozzi, le vasche e le cisterne siano esse vuote o colme, devono essere dotate di idonee protezioni (coperture, botole, recinzioni, parapetti, ecc...) e segnaletica di pericolo atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere, al fine di prevenire situazioni di potenziale rischio e pericolo per l'incolumità pubblica.

## **Art. 59 – idranti**

E' fatto divieto manipolare, manomettere ed utilizzare gli idranti stradali per usi privati e personali.

## **TITOLO XI SANZIONI**

### **Art. 60 - Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o non sia punito da disposizioni legislative speciali, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come indicato all'art. 62.

2. Per la procedura di accertamento, contestazione e definizione delle violazioni al presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs. 267-2000), la legge 24-11-1981 n. 689 e ss.mm.ii. nonché tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 24/11/1989, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente;

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme del presente Regolamento potranno inoltre essere aggiornate periodicamente nei loro importi minimi e massimi (*limiti edittali*) con Deliberazione della Giunta Comunale.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l'accertata violazione alle norme del presente Regolamento spettano in via esclusiva al Comune di Villa Bartolomea.

#### **Art. 61 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal responsabile del Servizio/Settore competente. Se la messa in ripristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dal soggetto inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito di pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (art. 650 del Codice Penale).

#### **Art. 62 – importi delle violazioni**

Gli importi edittali delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono così stabiliti:

##### **FASCIA EDITTALE N. 1**

da 25,00 Euro a 150,00 Euro

##### **FASCIA EDITTALE N. 2**

da 50,00 Euro a 300,00 Euro

##### **FASCIA EDITTALE N. 3**

da 83,00 Euro a 500,00 Euro

	FASCIA
Art. 7 - Trasporto dei liquami	1
Art. 10 - Accensione di fuochi	3
Art. 11 – Abbruciamento di rifiuti da potature derivanti da attività agricole	2
Art. 13 - Limitazioni generali	3
Art. 14 - Manutenzione delle strade ed obblighi dei frontisti	2
Art. 15 - Immissione di acque su strade, piazze ed aree pubbliche	2
Art. 17 - Gestione dei fossi e dei canali	3
Art. 18 - Deviazioni canali e prelievi d'acqua	3
Art. 20 - Diramazioni, accessi e recinzioni	2
Art. 23 - Distanze per fossi, canali, alberi	2
Art. 24 - Apposizione di cartelli, tabelle, ecc...	1
Art. 25 - Recisione di siepi e rami protesi	3
Art. 26 – Pulizia di fondi e terreni	3
Art. 27 - Pulizia di marciapiedi e cunette	2
Art. 28 - Aratura dei terreni	2

Art. 29 - Irrigazione	1
Art. 30 - Spigolatura	1
Art. 31 - Spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante	2
Art. 36 - Corsi d'acqua e sbancamenti	3
Art. 37 - Coltivazione di boschi e taglio piante	3
Art. 38 – Salvaguardia e tutela di essenze arboree, arbustive e degli ecosistemi	3
Art. 39 - Alberi di particolare pregio ed importanza	3
Art. 40 - Obbligo di denuncia	3
Art. 41 - Isolamento per malattie contagiose	3
Art. 42 - Difesa delle piante	1
Art. 43 - Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre	1
Art. 44 - Norma per il controllo sulla proliferazione dei volatili	1
Art. 45 - Impiego dei prodotti fito-sanitari in agricoltura	2
Art. 46 - Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica	2
Art. 47 - Conduzione di apiari	2
Art. 49 – Altri atti vietati	2
Art. 52 – Pollai – allevamenti domestici	2
Art. 54 - Custodia e detenzione di cani o altri animali	3
Art. 55 - Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico	3
Art. 57 - Norme relative ai comuni pericoli	3
Art. 58 – Norme per la sicurezza di vasche, bacini, pozzi, cisterne, ecc...	2
Art. 59 - Idranti	3

**TITOLO XII  
DISPOSIZIONI FINALI E  
TRANSITORIE  
Art. 62 – Altri riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni fissate dalla vigente normativa statale, regionale e provinciale.

**Art. 63 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ed abroga le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme e disposizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma vigente in materia.

**Art. 64 - Diffusione**

L'Amministrazione Comunale adotta ogni utile strumento di informazione a disposizione al fine di dare la più ampia e necessaria informazione del presente Regolamento alla cittadinanza, agli imprenditori agricoli ed alle associazioni interessate.